

BILANCIO (5ª)

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2012
827ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Polillo e Ceriani, per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra, per la giustizia Malinconico e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)

- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza)

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono pervenute le relazioni tecniche relative agli emendamenti 2.3000 e 2.0.2000, che sono a disposizione dei senatori.

Il senatore **MORANDO**(PD), in ordine alla relazione tecnica riguardante l'emendamento 2.3000, fa presente che quest'ultimo prevede che il personale conservi lo stato giuridico dei rispettivi ordinamenti con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e con rimborso degli oneri accessori da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Rispetto a questo argomento, sarebbe bene avere una precisazione da parte del rappresentante del Governo affinché si pervenga ad una più puntuale quantificazione di tali oneri attraverso una più esatta indicazione della platea del personale coinvolto.

Il senatore **FERRARA**(CN:GS-SI-PID-IB-FI), sempre con riferimento all'emendamento 2.3000, richiama le finalità del decreto legislativo n. 159 del 2011 in merito alla fruibilità dei beni confiscati da parte della comunità e delle eventuali risorse che si possono ricavare dalla loro vendita. Ritiene però utile un chiarimento da parte del rappresentante del Governo riguardo alla finalizzazione delle derivazioni finanziarie in modo che sia meglio individuato il beneficio economico che si ricaverebbe dalla proposta in questione.

Il sottosegretario POLILLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dai senatori Morando e Ferrara, prima che la Commissione proceda alla votazione dell'emendamento 2.3000.

Il **PRESIDENTE** fornisce quindi alcune delucidazioni che erano state richieste in merito all'emendamento 2.1000. Da una verifica effettuata dal Dicastero dell'economia si ricava la sussistenza della copertura della predetta proposta.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 2.1000.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà all'esame dei subemendamenti 2.160/8, 2.160/10, 2.160/12, 2.160/1000 e dell'emendamento 2.160, in precedenza accantonati.

I RELATORI si esprimono favorevolmente sui subemendamenti 2.160/1000 e 2.160/12, mentre formulano un parere contrario sui subemendamenti 2.160/8 e 2.160/10. Esprimono quindi parere favorevole sull'emendamento 2.160.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello pronunciato dai relatori.

I senatori **BONFRISCO**(PdL), **PICHELLO FRATIN**(PdL), **GHEDINI**(PD), **STRADIOTTO** (PD) e **GERMONTANI** (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) aggiungono la propria firma al subemendamento 2.160/12.

Con distinte votazioni, la Commissione approva i subemendamenti 2.160/1000 e 2.160/12, mentre respinge il subemendamento 2.160/8.

Il senatore **MORANDO** (PD) ritira il subemendamento 2.160/10, manifestando il proprio dispiacere, in quanto, a suo parere, si sta perdendo l'occasione di fornire un più preciso indirizzo affinché sia incoraggiata l'esigenza di una maggiore crescita produttiva, anche legata ad un recupero dell'autonomia impositiva dei comuni.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.160 come emendato.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 2.0.1 è stato ritirato.

Il senatore **MORANDO** (PD) riformula il subemendamento 2.0.1000/17 (testo 2) in un testo 3, avente lo scopo di chiarire che i cittadini e le imprese residenti nei comuni di Ferrara e Mantova che non abbiano effettivamente riportato danni in seguito al terremoto che ha colpito quelle aree non possono beneficiare dell'estensione delle provvidenze previste in favore della popolazione colpita dal sisma. Manifesta fin da ora la propria disponibilità a includere nell'elenco menzionato anche i contribuenti IRPEF, ricordando che su tale questione è stata preannunciata una proposta da parte del senatore Giovanardi che, diversamente dal subemendamento di cui si discute, non agisce sulla norma di rango primario, bensì sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al di là di quanto previsto nel subemendamento 2.0.1000/17 (testo 3) e di quanto ventilato dal senatore Giovanardi, resta l'obiettivo di includere i lavoratori dei comuni di Ferrara e Mantova tra i destinatari delle provvidenze previste per la popolazione colpita dal terremoto.

Il PRESIDENTE, nel precisare che finora non è stata formalizzata alcuna proposta emendativa da parte del senatore Giovanardi sulla problematica richiamata dal senatore Morando, reputa che il rappresentante del Governo debba fornire delle indicazioni in modo da

pervenire alla definizione della proposta più efficace per estendere i benefici a coloro che effettivamente hanno riportato danni nelle città di Ferrara e Mantova.

I RELATORI chiedono che il rappresentante del Governo completi l'approfondimento richiesto, anche tenendo conto di quanto proposto dal subemendamento 2.0.1000/3 per quanto concerne la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni, del versamento omesso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è stato ritirato il subemendamento 2.0.1000/1, avverte quindi che la votazione dell'emendamento 2.0.1000 e dei relativi subemendamenti avrà luogo non appena saranno forniti i chiarimenti richiesti al rappresentante del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire alla Commissione l'approfondimento richiesto sulle menzionate proposte, ricordando comunque che il testo dell'emendamento 2.0.1000 risulta frutto di un'intesa raggiunta tra il Presidente del Consiglio e le regioni interessate.

Il PRESIDENTE osserva che, pur nel dovuto rispetto che va rivolto a tutte le Istituzioni, resta il Parlamento l'unica sede deputata per la discussione e approvazione delle leggi. Ribadisce, pertanto, che le valutazioni ulteriori che potranno essere rese dal Governo saranno senz'altro utili per la formulazione e votazione della proposta più efficace per superare i problemi in precedenza esposti.

Avverte quindi che il subemendamento 3.4/4 sarà trattato insieme ai subemendamenti 3.3000/23 e 3.3000/28, essendo tutti di analogo contenuto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi l'emendamento 3.4.

I RELATORI esprimono quindi parere favorevole sul subemendamento 3.3000 (testo 2)/12, rispetto al quale, invece, il rappresentante del GOVERNO si rimette alle determinazioni della Commissione.

La Commissione approva quindi il subemendamento 3.3000 (testo 2)/12.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, risultano approvati i subemendamenti 3.4/4, 3.3000 (testo 2)/23 e 3.3000 (testo 2)/28, tutti di analogo contenuto.

Con il parere favorevole dei RELATORI, la Commissione approva quindi l'emendamento 3.3000 (testo 2), come emendato.

Il PRESIDENTE avverte quindi che resta accantonato l'emendamento 3.2000.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono poi approvati i subemendamenti 3.1000/12 e 3.1000/13, di analogo contenuto.

I RELATORI intervengono quindi in merito ai subemendamenti 3.1000/14 e 3.1000/15, di contenuto analogo, che tentano di offrire una soluzione al problema delle cosiddette cartelle pazze, secondo quanto emerso presso la Commissione finanze. Tuttavia, in merito al contenuto delle proposte richiamate, reputano necessario un ulteriore approfondimento da parte del rappresentante del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva quindi di fornire i chiarimenti richiesti in merito ai subemendamenti in precedenza richiamati.

Il **PRESIDENTE** comunica quindi che restano accantonati i subemendamenti 3.1000/14 e 3.1000/15, oltre all'emendamento 3.1000.

In attesa quindi che siano forniti dal rappresentante del Governo i chiarimenti richiesti nel corso di questa prima parte della seduta, sospende i lavori.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 19,05.

I RELATORI presentano l'emendamento 1.84 (testo 2), precedentemente accantonato, che il senatore **LEGNINI** (PD) illustra soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni che prevedono la prosecuzione delle attività svolte dai lavoratori socialmente utili già impiegati nei tribunali.

Il senatore **MORANDO** (PD) chiede se il Governo abbia presentato la relazione tecnica sulla proposta emendativa presentata.

Il presidente **AZZOLLINI**, non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica, propone di accantonare la proposta 1.84 (testo 2).

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.0.1000 e dei soli subemendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore **LEGNINI**(PD) ricorda che sulla proposta emendativa dei relatori, e sui relativi subemendamenti, la Commissione era rimasta in attesa delle valutazioni del Governo che aveva assicurato di voler approfondire le questioni evocate dalle proposte emendative in questione.

Interviene quindi il sottosegretario POLILLO che sottolinea come, purtroppo, gli approfondimenti svolti dall'Esecutivo sui subemendamenti presentati non hanno dato esito positivo ad eccezione della proposta 2.0.1000/17 (testo 3) del senatore Morando, rispetto alla quale il parere del rappresentante del Governo è favorevole. L'orientamento, invece, è contrario su tutti i restanti subemendamenti per assenza di copertura finanziaria. Invita pertanto i presentatori al ritiro di tali proposte esprimendo altrimenti un parere contrario.

Il relatore **LEGNINI**(PD), anche a nome dell'altro relatore, giudica le motivazioni fornite dal rappresentante del Governo del tutto inaccettabili. Ricorda, infatti, che l'orientamento appena espresso risulta nettamente in contrasto con la posizione recentemente manifestata dall'Esecutivo, solamente pochi giorni fa, in occasione dell'esame del decreto-legge sugli enti locali. Per questa ragione preannuncia il parere favorevole da parte dei relatori su tutti i subemendamenti precedentemente accantonati.

Interviene quindi sulla questione la senatrice **GHEDINI**(PD), che condivide l'orientamento espresso dai relatori e fornisce alcune precisazioni in merito ai termini previsti per le dilazioni del pagamento dei contributi.

Il senatore **MORANDO** (PD) ricorda che si è ormai instaurata una prassi sempre più consolidata in base alla quale il Governo, qualora decida di apporre la questione di fiducia su un determinato provvedimento, si è sempre impegnato a recepire integralmente il testo approvato dalla Commissione parlamentare di merito. Avendo pertanto ravvisato un orientamento contrario del rappresentante del Governo ad una serie di subemendamenti di particolare rilievo chiede al rappresentante dell'Esecutivo, al fine di non produrre inutili spaccature con la Commissione, di accantonare i subemendamenti in questione per svolgere un supplemento di istruttoria sugli stessi. Richiama, infine, l'attenzione del sottosegretario Polillo sull'importanza del subemendamento 2.0.1000/11.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) auspica che il Governo possa rivedere il proprio orientamento in merito.

Interviene quindi il sottosegretario POLILLO, che consegna agli atti della Commissione una nota pervenuta dall'Agenzia delle entrate e si impegna comunque, ad assicurare i necessari approfondimenti per giungere ad una soluzione positiva della questione.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, propone quindi di accantonare solamente il subemendamento 2.0.1000/11 procedendo, invece, all'esame delle restanti proposte emendative.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il relatore [LEGNINI](#)(PD), in merito al subemendamento 2.0.1000/3 esprime un orientamento favorevole. Invita pertanto il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di inserire la questione evocata nel subemendamento in una più complessiva proposta emendativa da presentare con riguardo al tema delle proroghe di legge. Qualora vi sia un impegno in tal senso si potrebbe ipotizzare il ritiro del subemendamento stesso.

Il sottosegretario POLILLO si impegna ad operare nella direzione indicata dal relatore Legnini.

La senatrice [GHEDINI](#)(PD), pertanto, ritira il subemendamento 2.0.1000/3.

Dopo che i RELATORI e il sottosegretario POLILLO si sono rimessi alla Commissione sul subemendamento 2.0.1000/7, la Commissione approva la proposta 2.0.1000/7.

La senatrice [GHEDINI](#)(PD) ritira, quindi, i subemendamenti 2.0.1000/10 e 2.0.1000/12.

La Commissione, approva quindi, il subemendamento 2.0.1000/17 (testo 3), e conviene sull'accantonamento del subemendamento 2.0.1000/11 nonché dell'emendamento 2.0.1000.

Dopo che i RELATORI hanno preannunciato di voler ritirare la proposta 3.2000, la Commissione riprende l'esame dell'emendamento 3.1000 e dei subemendamenti 3.1000/14 e 3.1000/15, precedentemente accantonati.

Previo parere favorevole del relatore [LEGNINI](#)(PD) e del sottosegretario POLILLO, la Commissione approva quindi il subemendamento 3.1000/15 risultando così assorbito il subemendamento 3.1000/14.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1000 come subemendato.

Il presidente [AZZOLLINI](#) informa la Commissione di aver inviato, d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Commissione, una lettera al Presidente del Senato con la quale, in relazione all'andamento dei lavori, si chiede di poter proseguire anche nella giornata di lunedì 17 dicembre prossimo, l'esame del provvedimento in titolo, già calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea, nella stessa giornata di lunedì prossimo.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente [AZZOLLINI](#) informa quindi la Commissione che la seduta notturna di oggi, già prevista per le ore 20,30, è posticipata alle ore 21,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [3584](#)

1.1000/1

[FERRANTE, DELLA SETA](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 98, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il capoverso «43-decies» aggiungere il seguente:

«43-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013».

1.1000/2

[VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA](#)

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 12-ter.

1.1000/3

[MERCATALI](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Conseguentemente», lettera b), numero 5), comma 43-ter, sopprimere la lettera a)».

1.1000/4

[PASTORE](#)

All'emendamento 1.1000, sopprimere i commi 43-quinquies e 43-sexies.

1.1000/5

[FIORONI](#)

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-sexies aggiungere il seguente:

«43-septies. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ", sono aggiunte le seguenti: "e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,"».

1.1000/6

[PICHETTO FRATIN](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la parola: «conseguentemente», alla lettera a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

«43-undecies. Al fine di tutelare gli investimenti per gli impianti in via di completamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, si applicano le modalità di riduzione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, a decorrere da gennaio 2013, fermo restando che perla

produzione di energia che ha diritto ai certificati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il periodo è di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata».

1.1000/7

PICHELTO FRATIN

All'emendamento 1.1000, dopo la parola: «conseguentemente», alla lettera a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

«43-undecies. Al comma 2-bis dell'articolo I della legge 13 gennaio 1994, n. 43, alla lettera a), dopo le parole: "da una società di investimento a capitale variabile (SICAV)" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero da un intermediario finanziario autorizzato di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"».

1.1000/8

PICHELTO FRATIN

All'emendamento 1.1000, dopo la parola: «conseguentemente», alla lettera a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

«43-undecies. Al comma 2-bis dell'articolo I della legge 13 gennaio 1994, n. 43, alla lettera d) le parole: "investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente" sono sostituite dalle seguenti: "investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, direttamente o indirettamente, più del 5 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente"».

1.1000/9

ZANOLETTI

All'emendamento 1.1000, dopo la parola: «conseguentemente», alla lettera a), n. 5), dopo il comma 43-decies, aggiungere il seguente:

«43-undecies. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo 11 sostituire la parola: "dodici" con la seguente "trentasei"».

Conseguentemente, nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sostituire la parola: «2012», ovunque ricorra, con la seguente: «2014».

1.1000/10

CURSI

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies, inserire il seguente:

«43-undecies. Il termine del 31 dicembre 2012, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2013».

1.1000/11

CURSI

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies, inserire il seguente:

«43-undecies. All'articolo 17-decise, comma 2 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: "tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015,"».

1.1000/12

FERRANTE, DELLA SETA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies aggiungere i seguenti:

«43-undecies. Al decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, MI, M2 e M3 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47,

nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002";

b) l'articolo 17-terdecies è sostituito dal seguente: "*Art. 17-terdecies – (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti) – 1.* "Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, MI, M1, M3 ed N1 consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli a trazione elettrica o ibrida, in attuazione del par. 2d e 2e dell'articolo 17-bis, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Al fine di meglio attuare una politica di antiinquinamento attraverso la riqualificazione dei veicoli circolanti con anzianità superiore ai 7 anni della categoria M3 ad uso urbano o sub-urbano sono conseguentemente annullati i vincoli di anzianità dettati dalla circolare Ministeriale 68/77 del 08/11/1977".

43-duodecies. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti, da emanare entro e non oltre il 10 febbraio 2013, norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I veicoli sui quali vengono installati i sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"».

1.1000/13

FERRANTE, DELLA SETA

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies aggiungere il seguente:

«43-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – Articolo 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

1.1000/14

CURSI

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 43-decies, inserire i seguenti:

«43-undecies. Il termine del gennaio 2013, previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, è differito dal gennaio 2014.

43-duodecies. Gli attuali obblighi di mantenimento delle scorte petrolifere, di riserva, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, sono prorogati dal 1° gennaio 2013 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009. Durante tale periodo ciascun soggetto obbligato potrà detenere un terzo del proprio obbligo complessivo sotto forma di prodotti delle categorie 1 e 2, di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, in maniera proporzionale alla ripartizione dell'obbligo stesso nelle medesime categorie. La rimanente quota potrà essere assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici di cui all'allegato C punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008».

1.1000/15

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Conseguentemente» lettera b), numero 5), dopo il comma 43-decies aggiungere il seguente:

«43-undecies. Le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino al 31 dicembre 2013, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la loro variazione».

1.1000/16

MERCATALI

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «43-decies» aggiungere il seguente:

«43-undecies. Nel caso si debba provvedere al recupero delle maggiori somme attribuite agli enti locali a titolo di mobilità del personale, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e 22 luglio 1989, n. 428, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, rateizzazioni della restituzione fino a dieci anni».

1.1000/17

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 43-decies inserire il seguente:

«43-undecies. All'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "somme giocate." inserire le seguenti: "I concessionari sono tenuti al versamento del suddetto prelievo anche in caso di mancata riscossione". Essi non sono dunque tenuti all'osservanza degli obblighi propri dell'agente contabile, fermi restando i vincoli di rendicontazione previsti. Alla materia non si applicano gli articoli 610 e 621 del regio decreto 23 maggio 1924. n. 827».

1.1000/18

COMPAGNA

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, al terzo comma, dopo le parole: "di cui agli articoli 17 e 20" sono aggiunte le seguenti: L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

b) all'articolo 4, al terzo comma, le parole: "In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile." sono soppresse.

c) All'articolo 4, al terzo comma, sesto periodo, dopo le parole: "del documento" sono aggiunte le seguenti: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5;. comma 1,".

d) All'articolo 5, è aggiunto il seguente comma: "1. Fino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare, anche con domanda riconvenzionale, in un giudizio, anche davanti al Giudice di Pace, un'azione relative a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto o cessione o conferimento di azienda, risarcimento del danno da responsabilità civile, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti immobiliari e di vendita di mobili registrati, nonché relativi contratti preliminari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto e successive modificazioni ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti chi è chiamato nel procedimento di mediazione e deve far valere nei confronti della parte Istante uno dei diritti di cui al periodo che precede del presente comma, deve aderire alla procedura di mediazione, a pena di decadenza, con atto scritto da

far pervenire o depositare presso la segreteria dell'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza almeno tre giorni prima della prima sessione fissata. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ove proposta in via riconvenzionale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o dall'attore nel caso sia spiegata domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindi giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle materie per le quali, ai sensi del presente comma, l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il cui valore dichiarato sia superiore a euro 1.000,00, le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale di fiducia e/o da un proprio consulente operante nell'area giuridico-economica che abbia ricevuto un'adeguata formazione in ambito ADR. Nelle medesime materie, la parte chiamata In mediazione che non Intende aderire, deve dare comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione, entro il termine di 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni".

e) All'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, prima delle parole: "salvo quanto disposto" sono aggiunte le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1 è".

f) All'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, le parole: "può invitare" sono sostituite dalla seguente: "demanda".

e) All'articolo 5, al secondo comma, secondo periodo, la parola: "L'invito" è sostituita dalla seguente: "L'ordine".

f) All'articolo 5, al secondo comma, terzo periodo, le parole: "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse.

g) All'articolo 5, al comma 4, prima delle parole: "e 2" sono aggiunte le seguenti: "I commi 1e".

h) All'articolo 5, al comma 5, prima delle parole: "e salvo" sono aggiunte le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1".

i) All'articolo 5, al sesto comma, le parole: "dal momento della comunicazione alle altre parti" sono sostituite dalle seguenti: "Dal momento del deposito dell'istanza presso la segreteria dell'organismo".

j) All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: "per il deposito della stessa" è aggiunta la seguente frase: "e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5".

k) All'articolo 7, dopo le parole: "all'articolo 6" è aggiunta la seguente frase: "e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1,".

l) All'articolo 8, al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, o persona da lui all'uopo delegata, designa un mediatore e fissa il primo Incontro tra le parti".

m) All'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

n) All'articolo 11, al primo comma, al secondo periodo, dopo le parole: "una proposta di conciliazione" sono aggiunte le seguenti: ", se richiesto da almeno una parte".

o) All'articolo 11, al primo comma, dopo il terzo periodo, è aggiunta la seguente frase: "Prima della formulazione della proposta, il mediatore Informa le parti; delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13".

p) All'articolo 11, al terzo comma, dopo le parole: "la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" sono aggiunte le

seguenti: ", anche in un momento successivo purché tanto sia previsto dal medesimo processo verbale".

q) All'articolo 16, al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "iscritti nel registro", sono aggiunte le seguenti: "e sono tenuti al versamento del contributo annuale nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 19-bis del presente decreto".

r) All'articolo 17, al terzo comma, dopo le parole: "altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente", sono aggiunte le seguenti: "Il verbale di accordo è, altresì esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo nel caso di omologa ai sensi dell'articolo 12, primo comma".

s) All'articolo 17, al quarto comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1".

t) All'articolo 17, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

u) Dopo l'articolo 19 inserire il seguente: "Art. 19- bis. – (contributi annuali per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione per mediatori). – 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'elenco degli Enti di Formazione dei Mediatori tenuti presso il Ministero della Giustizia ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, nonché alle attività promozionali a favore del ricorso alla mediazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 è dovuto un contributo fisso da pagarsi entro il 30 giugno di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia.

2. Il contributo annuale è determinato come segue:

a) In ragione dell'1 per cento del fatturato come risulta dal bilancio approvato relativo all'esercizio precedente per ciascun Organismo di mediazione pubblico e privato, con un minimo di euro 1.000 per organismo di mediazione, e di ulteriori euro 200 fisso per ogni sede secondaria.

b) Euro 200 da parte di ciascun mediatore.

c) Euro 2.000 per ciascun Ente di Formazione pubblico e privato.

d) Euro 300 da parte di ciascun formatore.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale da parte degli Organismi di Mediazione, mediatori, enti di formazione e formatori devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro trenta giorni successivi al 30 giugno ovvero al momento della richieste di iscrizione. In caso di mancata successiva Iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti o di successiva sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili.

4. L'ammontare dei contributi può essere aggiornato, con decreto del Ministero della Giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma primo.

L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di omesso pagamenti dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dell'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

6. Gli Organismi di mediazione pubblici e privati e I mediatori iscritti o in attesa di conferma nel Registro, nonché gli Enti di formazione e i Formatori iscritti o in attesa di conferma all'Elenco alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a versare il contributo annuale entro 1130 giugno 2013. H

v) Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente articolo: "24. (Disposizioni finali e transitorie) Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare"» .

Conseguentemente, in virtù delle entrate previste dai contributi annuali introdotti dall'articolo 19-bis, aumentare per l'anno 2013 il corrispondente capitolo di bilancio in entrata della somma di euro 17/milioni finalizzati alle attività individuate dal comma 1 del predetto articolo 19-bis.

1.1000/19

CASTIGLIONE, POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 43-decies, aggiungere, il seguente:

«43-undecies. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, al terzo comma, dopo le parole; "di cui agli articoli 17 e 20" sono aggiunte le seguenti: "L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale";

b) all'articolo 4, al terzo comma, le parole: "In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.", sono soppresse;

c) all'articolo 4, al terzo comma, sesto periodo, dopo le parole: "del documento" sono aggiunte le seguenti: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,";

d) all'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

"1. Fino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare, anche con domanda riconvenzionale, in un giudizio, anche davanti al Giudice di Pace, un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto o cessione o conferimento di azienda, risarcimento del danno da responsabilità civile, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità, medica, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti immobiliari e di vendita di mobili registrati, nonché relativi contratti preliminari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto e successive modificazioni ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti chi è chiamato nel procedimento di mediazione e deve far valere nei confronti della parte istante uno dei diritti di cui al periodo che precede del presente comma, deve aderire alla procedura di mediazione. a pena di decadenza, con atto scritto da far pervenire o depositare presso la segreteria dell'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza almeno tre giorni prima della prima sessione fissata. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ove proposta in via riconvenzionale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o dall'attore nel caso sia spiegata domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle materie per le quali, ai sensi del presente comma, l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il cui valore dichiarato sia superiore a euro 1.000,00, le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale di fiducia e/o da un proprio consulente operante nell'area giuridico-economica che abbia ricevuto un'adeguata formazione in ambito ADR. Nelle medesime materie, la parte chiamata in mediazione che non intende aderire, deve dare comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione, entro il termine di 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro. Il presente comma non si applica alle

azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni";

e) all'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, prima delle parole: "salvo quanto disposto" sono aggiunte le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";

f) all'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, le parole: "può invitare" sono sostituite dalla seguente: "demanda";

e-*bis*) all'articolo 5, al secondo comma, secondo periodo, la parola: "L'invito" è sostituita dalla seguente: "L'ordine";

f-*bis*) all'articolo 5, al secondo comma, terzo periodo, le parole: "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse;

g) all'articolo 5, al comma 4, prima delle parole: "e 2" sono aggiunte le seguenti: "I commi 1 e";

h) all'articolo 5, al comma 5, prima delle parole: "e salvo" sono aggiunte le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1";

i) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: "dal momento della comunicazione alle altre parti" sono sostituite dalle seguenti: "Dal momento del deposito dell'istanza presso la segreteria dell'organismo";

j) all'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: "per il deposito della stessa" è aggiunta la seguente frase: "e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5";

k) all'articolo 7, dopo le parole: "all'articolo 6" è aggiunta la seguente frase: "e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1,";

l) all'articolo 8, al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, o persona da lui all'uopo delegata, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.";

m) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.";

n) all'articolo 11, al primo comma, al secondo periodo, dopo le parole: "una proposta di conciliazione" sono aggiunte le seguenti: ", se richiesto da almeno una parte";

o) all'articolo 11, al primo comma, dopo il terzo periodo, è aggiunta la seguente frase: "Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13";

p) all'articolo 11, al terzo comma, dopo le parole: "la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato" sono aggiunte le seguenti: ", anche in un momento successivo purché tanto sia previsto dal medesimo processo verbale";

q) all'articolo 16, al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "iscritti nel registro", sono aggiunte le seguenti: "e sono tenuti al versamento del contributo annuale nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 19-*bis* del presente decreto";

r) all'articolo 17, al terzo comma, dopo le parole: "altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente", sono aggiunte le seguenti: "Il verbale di accordo è, altresì, esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo nel caso di omologa ai sensi dell'articolo 12, primo comma";

s) all'articolo 17, al quarto comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1";

t) all'articolo 17, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte

è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà lo cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.";

u) dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

"Art. 19-bis. - (Contributi annuali per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione per mediatori). - 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'elenco degli Enti di Formazione dei Mediatori tenuti presso il Ministero della Giustizia ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, nonché alle attività promozionali a favore del ricorso alla mediazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 è dovuto un contributo fisso da pagarsi entro il 30 giugno di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia.

2. Il contributo annuale è determinato come segue:

a) in ragione dell'1% del fatturato come risulta dal bilancio approvato relativo all'esercizio precedente per ciascun Organismo di mediazione pubblico e privato, con un minimo di euro 1.000 per organismo di mediazione, e di ulteriori euro 200 fisso per ogni sede secondaria;

b) euro 200 da parte di ciascun mediatore;

c) euro 2.000 per ciascun Ente di Formazione pubblico e privato;

d) euro 300 da parte di ciascun formatore.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale da parte degli Organismi di Mediazione, mediatori, enti di formazione e formatori devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro trenta giorni successivi al 30 giugno ovvero al momento della richieste di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti o di successiva sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili.

4. L'ammontare dei contributi può essere aggiornato, con decreto del Ministero della Giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma primo. L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dell'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

6. Gli Organismi di mediazione pubblici e privati e i mediatori iscritti o in attesa di conferma nel Registro, nonché gli Enti di formazione e i Formatori iscritti o in attesa di conferma all'Elenco alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a versare il contributo annuale entro il 30 giugno 2013.";

v) dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

"Art. 24. - (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."».

Conseguentemente, al comma 14, dopo le parole: «di cui ai commi da 15 a 23» aggiungere le seguenti: «e 23-bis».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'eventuale onere.

All'ulteriore relativo onere, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I RELATORI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 97, è aggiunto in fine il seguente:

«1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal Comma 1-*quater* le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi Speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»;

b) dopo il comma 111, inserire il seguente:

«111-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.";

c) dopo il comma 121, è aggiunto il seguente:

«121-bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Conseguentemente,

«a) all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 12 inserire i seguenti:

"12-bis. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12-ter. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12-*quater*. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2008.";

2) il secondo periodo del comma 27 è sostituito dal seguente:

"27. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.";

3) al comma 41, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a):

al primo periodo dopo le parole: "maggiori entrate strutturali" aggiungere le seguenti: "ed effettivamente incassate" e sopprimere le parole da: "e contributiva" fino alla fine del periodo;

al secondo periodo, dopo le parole: "dalle regioni" inserire le seguenti: ", dalle province";

b) alla lettera b), al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole: "e contributiva", e al secondo periodo sopprimere le parole "e contributivo";

4) al comma 43, capoverso Art. 16-*bis*, sopprimere il comma 2;

5) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

"43-*bis*. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.";

43-*ter*. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-*bis*) di disporre l'emissione di tranches di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;"

b) al comma 3, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: "o presso un dipartimento provinciale del Tesoro" ed al comma 5 è soppresso "o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero";

43-*quater*. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 43-*ter*, a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

43-*quinqües*. Per l'anno 2013 le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione. come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.

43-*sexies*. Nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-*quater*), aggiungere la seguente:

"q-*quinqües*) le controversie aventi ad oggetto la ricognizione operata dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;"

43-*septies*. Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3-*ter*, secondo periodo, dopo le parole: "si avvale", sono inserite le seguenti: ", anche gradualmente, nella misura di un terzo per ciascun anno entro il 31 dicembre 2015";

b) all'articolo 19, comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: "e statistici" e dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"m) i servizi in materia statistica";

43-*octies*. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno si avvale della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

43-*novies*. All'articolo 1, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

"55-*bis*. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola: "4", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "5".

43-*decies*. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato".».

2.3000/1

DELLA MONICA, LUMIA, GHEDINI, MARITATI, DE SENA, LI GOTTI, SERRA, GARRAFFA, LEDDI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPER TI, PERDUCA

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», apportare le seguenti modificazioni alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 24, il comma 2, è sostituito dal seguente;

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per Periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. TI termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente».;

dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera

a-bis) all'articolo 46 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.»;

dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) all'articolo 56 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi liquidi ed esigibili in favore del contraente sono pagati previa autorizzazione del giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'articolo 52, lett. b)»;

d-ter) all'articolo 57, comma 2, le parole «anche prima della confisca» sono sostituite dalle parole «non prima della confisca di primo grado»;

d-quater) all'articolo 60, il comma I è sostituito dal seguente:

«1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario provvede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni. Sono esclusi i beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni».

2.3000/2

DELLA MONICA, LUMIA, GHEDINI, MARITATI, DE SENA, LI GOTTI, SERRA, GARRAFFA, LEDDI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPER TI, PERDUCA

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», apportare le seguenti modificazione alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 24, il comma 2, è soppresso;

dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera

a-bis) all'articolo 46 il comma 3 «è sostituito dal seguente:

«3. Il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia.»;

dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) all'articolo 56 è inserito il seguente comma:

«3-*bis*. Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi liquidi ed esigibili in favore del contraente sono pagati previa autorizzazione del giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'art. 52, lett. b)»;

d-*ter*) all'articolo 57, comma 2, le parole «anche prima della confisca» sono sostituite dalle parole «non prima della confisca di primo grado»;

d-*quater*) all'articolo 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario provvede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni. Sono esclusi i beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni».

2.3000/3

DELLA MONICA, LUMIA, GHEDINI, MARITATI, DE SENA, LI GOTTI, SERRA, GARRAFFA, LEDDI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-*bis*», apportare le seguenti modificazioni:

«alla lettera a), comma 5-*bis* dopo le parole «di tutela ambientale» inserire le seguenti «ed ad associazioni e cooperative sociali con i requisiti previsti dalla legge n. 109 del 1996» e sopprimere i commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinqües*;

alla lettera b) sopprimere i numeri 2 e 3».

Conseguentemente

«alla lettera c), comma 3-*ter* sopprimere l'ultimo periodo;

sopprimere le lettere d) ed e);

alla lettera f) al numero 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché per i delitti per i quali non sia prevista la competenza di altri soggetti pubblici";

alla lettera g) al numero 1, al comma 3 dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:

"a-*bis*) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia, esperto in materia di misure di prevenzione, sequestri, confische e gestione dei beni sequestrati";

alla lettera h) sopprimere le parole da «al comma 3» [mo alla fine della lettera

alla lettera i) capoverso "Art 113-*bis*", sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. al comma 2, dopo le parole 'del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165' inserire le seguenti: 'nonché ad enti pubblici non economici'.

2. al comma 3 sopprimere le parole 'dei soli oneri relativi al trattamento accessorio';

3. al comma 5 dopo le parole: 'tempo determinato' inserire le seguenti: 'nonché a prorogare i contratti di collaborazione in corso';

al comma 10-*decies* la parola: "confisca" è sostituita con: "sequestro";

il comma 10-*undecies* è sostituito dal seguente:

"10-*undecies* I creditori muniti di diritto reale di garanzia iscritto sui beni di cui al comma 1 anteriormente alla trascrizione del sequestro possono fare valere il proprio diritto secondo le forme e nei limiti previsti dalle norme previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, dalla confisca definitiva pronunciata. dopo l'entrata in vigore della presente legge";

il comma 10-*duodecies* è sostituito dal seguente:

"10-*duodecies*. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell'articolo 9 d.lgs. n. 231/07, alla Banca d'Italia;

il comma 10-*terdecies* è sostituito dal seguente:

"10-*terdecies*. L'Agenzia Nazionale procede al pagamento dei crediti definitivamente riconosciuti ai sensi del comma 5 mediante prelievo dalle somme derivanti dalla vendita dei beni di cui all'articolo 48 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ovvero dal Fondo unico giustizia nella quota destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

i commi da 10-*quaterdecies* a 10-*novesdecies* sono soppressi».

2.3000/4

LUMIA, DELLA MONICA, GHEDINI, MARITATI, DE SENA, LI GOTTI, GARRAFFA, LEDDI, SERRA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA
All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 5-*ter*, dopo le parole «beni sottoposti a sequestro» sostituire le parole «se gli stessi» sino alla fine del periodo con le seguenti «che non si possono destinare a fini sociali, produttivi e istituzionali».
- al comma 5-*quater* sostituire le parole da «al Fondo unico» fino alla fine del periodo con le seguenti «all'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive nella gestione dei beni assegnati.
- alla lettera b) sopprimere i numeri 2 e 3.

2.3000/5

GHEDINI

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 46, comma 3 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: "del Fondo unico giustizia"».

2.3000/6

BONFRISCO

All'emendamento n. 2.3000, al comma 10-bis, lettera b), dopo il punto 2, inserire il seguente:

2.1. dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'Agenzia, ai fini dell'assegnazione e destinazione dei beni immobili, si avvale dei prefetti competenti per territorio, i quali producono un dettagliato rapporto ed esprimono motivato parere in ordine alla possibile destinazione ovvero alla vendita del bene qualora non ne sia possibile la destinazione a fini istituzionali, sociali o produttivi».

2.3000/7

GHEDINI

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», lettera b) al punto 2.1 alla parola: «privati», sostituire: «fondazioni private e imprese sociali secondo il decreto legislativo n. 155 del 2006».

Alla lettera g) Al punto 1 comma 3 lettera c) aggiungere in fine le parole «esperti in materia di politiche di sviluppo e di coesione territoriale»;

alla lettera i) Art. 113-*bis*. Al punto 2, dopo le parole «n. 165» inserire le seguenti «e di enti pubblici economici».

2.3000/8

GHEDINI

All'emendamento 2.3000, alla lettera b) dopo il punto 4 inserire i seguenti punti:

4-*bis*. Al comma 3 alla lettera c) le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali».

Sono sostituite con le seguenti:

«I beni immobili non assegnabili ai soggetti indicati dalla presente lettera, possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali».

4-*ter*. Al comma 4 dopo le parole «assicurare il potenziamento dell'Agenzia», inserire le seguenti «ovvero per la manutenzione e ristrutturazione dei beni sequestrati e confiscati»

4-*quater*. Al comma 8 lettera a) aggiungere dopo le parole «ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, le seguenti "a cooperative che hanno i requisiti previsti della legge 8 novembre 1991, n. 381 e a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata"».

2.3000/9

BONFRISCO

All'emendamento 2.3000, al comma 10-bis, lettera g), punto 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;».

2.3000/10

BONFRISCO

All'emendamento 2.3000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis lettera i), capoverso «articolo 113-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti pubblici economici»;

b) al comma 10-quater, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «nonché dagli enti pubblici economici».

2.3000/11

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.300, alla lettera i) al capoverso «art. 113», al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo,».

2.3000/12

VACCARI

All'emendamento 2.300, alla lettera i) al capoverso «art. 113», punto 2, sopprimere le parole da: «fatta eccezione «con le altre: «fuori ruolo» al comma 10-quater sopprimere le parole: «o di fuori ruolo».

Sopprimere il comma 10-quater.

2.3000/13

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 2.3000, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 10-bis, lettera m), n. 1, le parole: «a decorrere dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2011 e 2012» e la cifra: «5,474» è sostituita dalla seguente: «5,472».

2.3000/14

DELLA MONICA, LUMIA, GHEDINI, MARITATI, DE SENA, LI GOTTI, SERRA, GARRAFFA, LEDDI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-bis», dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: m-bis) dopo l'articolo 120 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 120-bis.

(Trasparenza delle informazioni e *White List* delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Nel caso in cui il sequestro, disposto ai sensi del presente ovvero dell'articolo 12-sexies decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 7555 e seguenti del codice civile, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Prefettura e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente territorialmente, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. L'Agenzia, anche attraverso un suo delegato individuato presso la prefettura competente, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 110, comma 1, lettere b) e c), coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione delle aziende sequestrate con l'obiettivo di salvaguardarne i livelli occupazionali e la continuità dell'attività produttiva

2. Presso l'Agenzia è istituita la Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate definitivamente; suddivisa in due sezioni, con l'obiettivo di rafforzarne la posizione di mercato e la continuità produttiva La Banca dati, da aggiornare in tempo reale, deve essere pubblica, accessibile e contenere i principali dati identificativi dell'azienda. Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta ad inviare la lista aggiornata agli uffici competenti appositamente istituiti presso le Prefetture.

3. L'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, può limitare i dati da rendere pubblici fino alla fissazione dell'udienza per la confisca prevista dall'art. 23, ovvero al termine dell'udienza preliminare.

Art. 120-ter.

(Istituzione dell'Ufficio Attività produttive e sindacali presso l'Agenzia)

1. È istituito presso l'Agenzia è istituito l'Ufficio Attività produttive e sindacali. L'Ufficio ha il compito di:

- a) aggiornare la banca dati delle aziende sequestrate e confiscate;
- b) monitorare la corretta applicazione delle misure previste dalla legge in merito alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate;
- c) analizzare le situazioni di maggiore criticità e suggerire all'autorità giudiziaria possibili soluzioni;
- d) rispondere, entro e non oltre 30 giorni lavorativi, alle richieste delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incontri specifici sulle azioni intraprese o da intraprendere in merito alle aziende sequestrate e confiscate;
- e) promuovere attività di formazione specifica per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate;
- f) promuovere specifiche convenzioni con pubblica amministrazioni e associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria per rafforzare la posizione di mercato delle aziende sequestrate e confiscate;
- g) proporre al Consiglio Direttivo dell'Agenzia delle linee guida annuali sul tema della gestione e sulla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate;
- h) esprimere un parere scritto e motivato, obbligatorio ma non vincolante, quando all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo dell'Agenzia è prevista la necessità di assumere decisioni sulla gestione o la destinazione di un'azienda sequestrata e confiscata.

2. L'Ufficio Attività produttive e sindacali è composto almeno da:

- a) un responsabile dell'Ufficio individuato dal Direttore dell'Agenzia nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 110 e seguenti ;
- b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico;
- c) un rappresentante del Ministero dell'economia;
- d) un rappresentante del Ministero del Welfare;
- d) da un rappresentante di Unioncamere.

3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei datori di lavoro, professionali, di categoria e le organizzazioni maggiormente impegnate nel riutilizzo sociale dei beni confiscati sono chiamate, attraverso la convocazione di specifiche sessioni, a contribuire al lavoro di individuazione delle criticità, di elaborazione delle linee di massima dei piani di utilizzo delle aziende e dei beni confiscati, all'aggiornamento delle linee guida elaborate dal consiglio direttivo dell'Agenzia e dall'Ufficio Attività produttive e sindacali in merito alla gestione e alla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate.

Art. 120-quater.

(Istituzione presso le Prefetture dei Tavoli Provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)

1. Presso tutte le Prefetture sono istituiti dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate. I tavoli permanenti hanno il compito di:

- a) attivare un coordinamento tra istituzioni, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria per consentire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardarne i livelli occupazionali;
- b) raccogliere le informazioni sulle azioni intraprese dall'autorità giudiziaria e trasmetterle a tutte le componenti del tavolo;
- c) fungere da supporto all'Agenzia in merito alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate e alla loro destinazione;
- d) favorire il coinvolgimento degli operatori economici del territorio con l'obiettivo di attivare meccanismi virtuosi di impresa e scongiurare l'isolamento nel posizionamento di mercato delle aziende sequestrate e confiscate;
- e) udire periodicamente gli Amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate sin dalla prima relazione che l'Amministratore è tenuto a trasmettere al Giudice Delegato;

f) raccogliere suggerimenti, proposte e critiche dalle parti interessate e trasmetterle all'Ufficio Attività produttive e sindacali dell'Agenzia;

g) convocare le parti su singole vertenze in apposite riunioni, qualora venisse richiesto da almeno una delle organizzazioni sindacali di categoria o confederale maggiormente rappresentativa, con l'obiettivo di favorirne il confronto, garantendone il rispetto degli interessi reciproci, con particolare attenzione al futuro dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte;

h) esprime un parere obbligatorio non vincolante sugli interventi proposti dall'Amministratore giudiziario e sulle decisioni del Consiglio Direttivo dell'Agenzia di relativa pertinenza territoriale;

2. Il Tavolo provinciale permanente è coordinato e convocato dal Prefetto o da un suo delegato almeno una volta al mese. Il tavolo è composto da:

a) un rappresentante della Agenzia individuato dal Direttore nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categorie maggiormente coinvolte dal fenomeno;

d) un rappresentante dei Centri provinciali per l'impiego previsti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

e) un rappresentante delle Direzioni Territoriali o Provinciali del Lavoro previste dal Ministro del lavoro con il decreto ministeriale n. 144 del 2011. Il prefetto, per favorire il lavoro del tavolo, può invitare rappresentanti degli Enti Locali, Agenzie e Consorzi territoriali, rappresentanti del mondo dell'associazionismo. Per la gestione e la destinazione dei beni mobili e immobili rimangono invariate disposizioni vigenti.

Art. 120-quinquies.

(Misure in favore dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende sequestrate e confiscate)

1. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, senza limiti di spesa, di tipologia e di dimensione dell'unità produttiva, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-*bis*, comma 1. A tale fine l'amministratore dei beni nominato dall'autorità giudiziaria esercita le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria dispone la cessazione anche temporanea dell'attività aziendale ha l'obbligo di richiedere l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali.

3. Il Prefetto, anche attraverso il supporto degli istituti previsti dall'articolo 120-*quater*, attiva il confronto sindacale.

4. Nelle diverse fasi del procedimento giudiziario e amministrativo relativo alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-*bis*, comma 1, nei momenti di sospensione dell'unità produttiva, l'autorità giudiziaria e l'Agenzia hanno l'obbligo di disporre l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e accessi a prestazioni relative agli ammortizzatori sociali per evidenti ragioni di sicurezza e di ordine pubblico.

5. Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-*bis*, comma 1, il cui contratto di lavoro sia stato risolto non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, iscritti nelle liste di cui all'articolo 120-*quinquies* e 120-*sexies*, si applica una aliquota contributiva e assistenziale pari al 10 per cento. I centri provinciali per l'impiego sono tenuti a istituire specifiche liste in tal senso.

Art. 120-sexies.

(Misure a sostegno della legalità delle imprese)

1. Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-*bis*, comma 1, si applicano in modo automatico le disposizioni previste dall'articolo 5-*ter* del decreto legge 24 Gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge del 24 Maggio 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. Chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogate dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-*bis*, comma 1, può usufruire di uno sconto sull'Iva pari al 5 per cento rispetto all'aliquota prevista. La disposizione si applica fino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda emesso dal consiglio direttivo dell'Agenzia.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare convenzioni con aziende sequestrate e confiscate, e con le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate, per la fornitura di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per i lavoratori delle imprese confiscate, con priorità nelle ipotesi in cui i lavoratori abbiano provveduto a rilevare dette imprese mediante la costituzione di cooperative sociali ai sensi della l. n. 381 del 1991.

4. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, le imprese private, le imprese sociali, le cooperative sociali e gli organismi *no profit* possono inserire nei contratti di appalto e affidamento di lavori e servizi, clausole sociali contenenti meccanismi premianti le imprese sequestrate e confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate.

Art. 120-septies.

(Istituzione Fondo per le Aziende sequestrate e confiscate)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-*bis*, comma 1. Il fondo ha come principali obiettivi:

- a) la continuità del credito bancario;
- b) il sostegno agli investimenti finalizzati all'innovazione della strumentazione aziendale;
- c) la tutela dei livelli occupazionali;
- d) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare;
- e) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. Il Fondo è diviso in due linee dedicate:

- a) linea di garanzia per il credito bancario delle aziende sequestrate e confiscate;
- b) fondo di rotazione per il sostegno agli investimenti, per l'emersione alla legalità, per il rilancio e la ristrutturazione aziendale.

3. Le modalità di accesso al fondo e di utilizzo dei finanziamenti, e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico entro 6 mesi dall'approvazione della seguente legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in sede di valutazione delle richieste di accesso al Fondo, si avvale della piena collaborazione dell'Ufficio Attività Produttive e Sindacale dell'Agenzia.

4. Le due linee previste dal comma 2 del presente articolo sono coperte rispettivamente per la lettera a) dalla cassa depositi e prestiti e per la lettera b) da una quota delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato.

5. I finanziamenti previsti dalla lettera b) del comma 2 vanno restituiti usufruendo di un tasso agevolato e in tempi tali da garantire l'ammortamento dell'investimento fatto. Le condizioni sono definite dal Decreto Ministeriale di cui al comma 3.

Art. 120-octies.

(Emersione del lavoro irregolare, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nelle aziende sequestrate e confiscate)

1. L'amministratore giudiziario aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 1, comma 1, verifica la congruità dei contratti di lavoro in essere in relazione alla produttività o il volume economico dell'attività economica dell'azienda ai fini dell'emersione di forme di lavoro irregolare e predisporre l'applicazione dei relativi CCNL di settore.

2. Nel caso l'amministratore giudiziario accerti la presenza di manodopera irregolare, anche su iniziativa stessa dei lavoratori coinvolti, dispone l'immediata regolarizzazione degli stessi.

3. Il percorso di emersione, compreso il saldo dei mancati contributi previdenziali e assistenziali versati, può essere favorito attraverso le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 Maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 Luglio 1993 n. 236.

4. L'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare è incentivata con un credito di imposta pari al cento per cento dei costi degli oneri sociali. La disposizione è valida per 36 mesi dalla data di assunzione. Il credito di imposta può essere riscosso solo se alla fine dei 36 mesi il lavoratore è ancora in pianta organica. Se dopo 72 mesi dalla data di assunzione il rapporto di lavoro risulta decaduto il credito di imposta deve essere restituito.

5. L'assunzione a tempo parziale dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare, accertata dal giudice delegato la buona fede dei lavoratori coinvolti, è incentivata con un credito di imposta calcolato in modo proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale di categoria

6. La dotazione necessaria a garantire la tutela salute e la sicurezza dei lavoratori, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, è incentivata con un credito di imposta pari al 50% degli oneri sostenuti dall'impresa. A tal proposito l'autorità giudiziaria o un suo delegato, l'Agenzia o un suo delegato, si possono avvalere della consulenza dei tavoli permanenti previsti all'Articolo 120-*quater* e della Direzione territoriale o provinciale del Lavoro.

Art. 120-*nonies*.

(Fissazione dell'udienza di verifica dei erediti e saldo dei creditori)

1. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità della attività produttiva delle aziende, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'art. I, comma I, le previsioni normative in merito alla procedura di concordato previste dall'art. 4bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella Legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.

Art. 120-*decies*.

(Destinazione a fini sociali delle aziende confiscate)

1. Le cooperative costituite dai lavoratori delle imprese confiscate possono avvalersi, con diritto di prelazione, degli incentivi economici previsti dalla legge n. 49 del 27 febbraio 1985.

2. Le cooperative costituite ai sensi del comma I, nella fase di avvio dell'attività produttiva successiva alla rilevazione e per un periodo non superiore a 5 anni, possono impiegare personale con qualifica dirigenziale il cui rapporto di lavoro sia cessato. In tal caso per il personale con qualifica dirigenziale potranno essere utilizzati gli incentivi di cui all'articolo 20 della legge n. 266 del 1997, con diritto di prelazione rispetto al reimpiego dei dirigenti presso aziende non confiscate.

Art. 120-*undecies*.

(Formazione dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate)

1. L'Agenzia, l'autorità giudiziaria e tutte le istituzioni, nazionali e territoriali, coinvolte nella gestione, amministrazione e destinazione di aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni indicate all'articolo 120-*bis*, comma 1, possono stipulare apposite convenzioni con l'obiettivo di organizzare programmi formativi rivolti ai lavoratori. Per avvalersi dei suddetti programmi le aziende o le cooperative devono adeguarsi alle disposizioni normative vigenti in merito all'iscrizione ai fondi interprofessionali.

Conseguentemente,

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice delegato, dopo l'emissione del decreto di confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

All'emendamento 2.3000, dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

«10-quater. L'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che il trasferimento delle attività ai competenti uffici delle amministrazioni ivi previsti, non si applica agli organismi collegiali di carattere tecnico e di elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del personale appartenente all'amministrazione interessata ovvero trasferendo le relative competenze ad amministrazioni svolgenti funzioni omogenee, nonché a quelli necessari per l'applicazione dei rispettivi ordinamenti che non comportano oneri per la finanza pubblica, restando esclusa per i medesimi organismi, segnalati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'applicazione dell'articolo 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

2.3000/16

BONFRISCO, DE SENA

All'emendamento 2.3000, dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

«10-quater. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali, della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice Sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;

b) per il sessanta per cento al personale del molo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

74-quater. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 74-ter, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzabili per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 74-ter.

74-quinquies. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate, per la sola procedura di cui al comma 74-ter, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;

b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:

1) per il personale di cui al comma 74-ter, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;

2) per il personale di cui al comma 74-ter, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;

c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza;

74-sexies. Per quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile

1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica».

2.3000/17

BONFRISCO, DE SENA

All'emendamento 2.3000, dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-quater. Ai fini delle autorizzazioni delle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla predetta Tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono assorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti».

2.3000/18

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.3000, sopprimere il capoverso «10-quater».

2.3000/19

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.3000, sopprimere il capoverso «10-quater», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Contestualmente sono soppresse le posizioni di origine e ridotte le relative piante organiche di fatto».

2.3000/20

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.3000, al capoverso «10-quater» sopprimere le parole: «o di fuori ruolo».

2.3000/21

ZANETTA

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 10-noviesdecies, aggiungere il seguente:

«10-duodevicies. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore dello stesso Fondo Nazionale di Garanzia.

2.3000

Il Governo

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di

entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

5-*quinquies*. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-*ter*, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»;

b) all'articolo 48:

1) al comma l, lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

2) al comma 5:

2.1. il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Fatto salvo il disposto del comma 6

del

presente articolo, la vendita è effettuata a soggetti pubblici o privati.";

2.2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I beni non possono essere venduti ai parenti, coniugi, affini o conviventi dei destinatari della confisca."

3. il comma 7 è abrogato;

4. il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.";

c) all'articolo 51:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Regime-fiscale e degli oneri economici)»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza del provvedimento di sequestro e confisca. e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-*ter*. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva. Nel caso di vendita di beni immobili ai sensi del comma 5 dell'articolo 48, gli oneri del provvedimento di sanatoria sono a carico del soggetto acquirente.";

d) all'articolo 52, comma 7, ultimo periodo, le parole: "sesto e settimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "sesto, settimo e ottavo periodo";

e) all'articolo 60, comma 3, secondo periodo, le parole: "ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "settimo e ottavo periodo";

f) all'articolo 110, comma 2:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;"

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992; n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;"

g) all'articolo 111:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un prefetto, designato dal Ministro dell'interno, che svolge funzioni di vice direttore dell'Agenzia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.";

2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.";

h) all'articolo 113:

1. al comma 2, dopo le parole: "apposita convenzione" la parola: "non" è sostituita dalla seguente: "anche";

2. al comma 3, dopo le parole: "apposite convenzioni" la parola: "non" è sostituita dalla seguente: "anche";

3. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.";

i) dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:

"Art. 113-bis

(Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia)

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia".

l) all'articolo 117:

1. il comma 2 è soppresso;

2. al comma 3, secondo periodo, le parole: "del comma 1, lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 113-bis, commi 1, 2, 3 e 6";

m) all'articolo 118, comma 1:

1. le parole: "e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 e pari a 5,474 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

2. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per ulteriori 1,274 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

10-ter. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni,

si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.";

10-*quater*. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei moli della medesima Agenzia secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-*bis*, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

10-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

10-*sexies*. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da 10-*bis* a 10-*sexies*.

10-*septies*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.

10-*octies*. La disposizione di cui al comma 10-*septies* non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata.

10-*novies*. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 10-*octies* si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 10-*sexiesdecies*, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 10-*septiesdecies*.

10-*decies*. Fuori dei casi di cui al comma 10-*octies*, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 10-*septies* anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.

10-*undecies*. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 10-*septies* anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 10-*septies* a 10-*noviesdecies*. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:

a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;

b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).

10-*duodecies*. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 10-*undecies* devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

10-*terdecies*. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del

codice di procedura penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento.

10-quaterdecies. Decorsi dodici mesi dalla scadenza, del termine di cui al comma *10-duodecies*, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

10-quinquiesdecies. Il ricavato della liquidazione di cui al comma *10-quaterdecies* è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.

10-sexiesdecies. Terminate le operazioni di cui al comma *10-quinquiesdecies*, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 41, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma *10-quinquiesdecies*. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.

10-septiesdecies. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10-octiesdecies. Per i beni di cui al comma *10-septies*, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma *10-duodecies* decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi *10-quaterdecies*, *10-quinquiesdecies* e *10-sexiesdecies*, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.

10-noviesdecies. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai ereditari di cui al comma *10-undecies* a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:

- a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi *10-duodecies* e *10-octiesdecies*;
- b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);
- c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda».

2.0.2000/1

CASTIGLIONE

All'emendamento 2.0.2000, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«*25-bis.* In relazione alla situazione assolutamente peculiare del servizio farmaceutico nel territorio della Regione siciliana, la medesima Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può adottare, anche in deroga alla normativa nazionale vigente, provvedimenti straordinari di trasferimento di farmacie prima dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, motivati dallo spopolamento dei centri urbani.»

2.0.2000/2

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento 2.0.2000, al comma 29 sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

2.0.2000/3

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento 2.0.2000, al comma 30 sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni» con le parole: «entro il termine di novanta giorni».

2.0.2000/4

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento 2.0.2000, al comma 31 dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «ridotti a un sesto» e sostituire le parole: «fino alla data di effettivo recupero» con le seguenti: «fino all'avvio della procedura di recupero».

2.0.2000/5

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 31, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le somme dovute devono, su richiesta del soggetto debitore, essere rattizzate fino a sessanta rate».

2.0.2000/6

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.2000, al comma 34, alla lettera a), sopprimere il punto n. 1.

2.0.2000/7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento al 2.0.2000, al comma 34, lettera e), numero 3), sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.2000/8

CASTRO, BEVILACQUA

All'emendamento 2.0.2000, sostituire i commi da 35 a 37, con i seguenti;

«35. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.

35-bis. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione da parte del presente comma e di quelli successivi. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, salvo proroga o revoca.

35-ter. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

- a. autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il recupero di rifiuto indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;
- b. adozione di ulteriori misure che si rendano necessarie per assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani, anche fuori regione, in deroga all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- c. supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;
- d. adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei Soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato di Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei Soggetti inadempienti.

35-*quater*. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Commissario delegato, dandone adeguata pubblicità, procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

35-*quinquies*. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 sono posti a carico degli enti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 2.»

2.0.2000/9

COSENTINO

All'emendamento 2.0.2000, al comma 36, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «sentito il Presidente della Regione Lazio,».

2.0.2000/10

FERRANTE, DELLA SETA

all'emendamento 2.0.2000, al comma 36, dopo le parole: «la durata della nomina» inserire le seguenti: «che non può in ogni caso superare i 180 giorni,».

2.0.2000/11

PICHELTO FRATIN

All'emendamento 2.0.2000, dopo il comma 38 è inserito il seguente:

«38-*bis*. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, il Governo può adottare con la procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93».

2.0.2000/12

Il Governo

All'emendamento 2.0.2000, aggiungere, al fine, i seguenti commi:

1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla Decisione di esecuzione della Commissione 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, in legge 22 dicembre 2008, n. 201 e all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183 trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli aiuti previsti attraverso altre misure.

2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro il 30 gennaio 2013, agli uffici territorialmente competenti di Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 corredata dalla perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti:

a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione;

b) gli eventuali aiuti ricevuti da altre fonti per il risarcimento degli stessi danni;

c) l'ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.

3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al primo comma, per essere compatibile con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale all'importo dei danni e che ne comporti una sovracompensazione.

4. L'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail, mediante apposita convenzione, da stipularsi entro il 15 gennaio 2013, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del secondo comma.

5. Per effetto della Decisione della Commissione 17 ottobre 2012, fatta salva l'applicazione del Regolamento (CE) 1998/2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al primo comma è sospesa nei confronti delle imprese che:

- a) entro il 30 gennaio 2013 non presentano la dichiarazione di cui al secondo comma o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo;
- b) hanno già pagato l'intero ammontare dei tributi e contributi, e in tal caso l'eventuale domanda di rimborso non può essere accolta;
- c) non hanno titolo al beneficio.

6. Le imprese di cui al precedente comma riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.

7. Per impresa si intende, secondo la giurisprudenza comunitaria, qualsiasi ente o soggetto che, esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

2.0.2000/13

LATRONICO

All'emendamento 2.0.2000, aggiuntivo dell'articolo 2-bis, dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

«39-bis. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della Decisione della Commissione europea del 6 ottobre 2009, n. 750, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

39-ter. L'organismo di conciliazione è indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.

39-quater. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, della giustizia e dell'economia e finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 39-bis e 39-ter, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della Decisione n. 750 del 2009.

39-quinquies. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.0.2000/14

LATRONICO

All'emendamento 2.0.2000, all'articolo 2-bis, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

2.0.2000/15

LATRONICO

All'emendamento 2.0.2000, aggiuntivo dell'articolo 2-bis, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "resta comunque subordinata a" sono sostituite dalle seguenti: "è svolta in coordinamento con";

2) al comma 2 l'alinea è sostituito dal seguente: "Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:";

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione europea e nazionale. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. L'esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale può modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1,2 e 2-bis";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: "previa espressa autorizzazione dell'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "previo accordo con l'Autorità"».

2.0.2000/16

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 2.0.2000, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE ed evitare relative le sanzioni, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-*quater*, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-*ter*, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7-*quater*, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7-*ter*. Con effetto a decorrere dal gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 7-*quater*, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7-*quater*, di un tetto unico fissato,

limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i ..

7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con, proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma *7-bis* e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma *7-ter*. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi *7-bis* e *7-ter*".».

2.0.2000/17

ZANETTA

All'emendamento 2.0.2000, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«*39-bis.* L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica».

2.0.2000

Il Governo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea)

1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 2 a 12 del presente articolo.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.»;

b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;

2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;

c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di, beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.A) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.»;

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente fu un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontate dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore. Le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante

l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis comma I, con l'annotazione «operazione non soggetta»;

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine – beni usati», «regime del margine – oggetti d'arte» o «regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione»;

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine – agenzie di viaggio.»»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta"»;

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione.»»;

e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art 21-bis. (*Fattura semplificata*). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

- a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.».

f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno sfruttamento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti «l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».

3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). – 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti

traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi. o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati. al termine di ciascun mese.»;

c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;

2) il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;

4) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della e con riferimento al mese precedente) nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.»;

g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

4. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «non imponibili o esenti» sono sostituite dalle seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA».

5. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-*bis*, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.».

6. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. dopo le parole: «soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, quinto comma; terzo periodo, le parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)»;

b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;

c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a), c) e d)» e le parole: «consegna o spedizione dei beni» sono sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»;

d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-*bis*,», le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa normali»;

e) all'articolo 24, primo comma primo periodo, le parole: «operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-*bis*, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata»;

f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: »operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-*bis*,« e le parole: »e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;

g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto comma»;

h) all'articolo 74-*ter*, comma 8, le parole: «dal primo comma, secondo periodo» dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo».

8. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: «dell'articolo 21, n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».

9. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: «dall'articolo 21, quarto comma, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),».

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;

b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «nell'articolo 21, quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)».

11. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, letterac)».

12. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

13. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici agricole a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;

c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività, lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;

2) al comma 2, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».

14. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

15. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;

b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma».

16. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità

connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;

b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti; «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni» con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo«;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».

17. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»;

b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

«*m-bis*): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi. e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;

m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;

m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonché e della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. – (Qualità e sicurezza degli organi). – 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. È vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo su proposta del Centro nazionale Trapianti e previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva , i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.

4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

a) la verifica dell'identità del donatore;

b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti;

c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;

d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;

e) la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi;

g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi.».

d) all'articolo 22, comma 1 le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658»;

e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis*. – (Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti). – 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il

fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario un vantaggio analogo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 con le risorse umane; strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto legislativo, nomine nell'ambito della propria organizzazione, un responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

20. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:

a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;

c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.

21. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:

a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;

b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;

c) ai rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;

d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;

e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni;

f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;

g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;

h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;

i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;

l) al sistema delle comunicazioni;

m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;

n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);

o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;

p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

22. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

23. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila.

24. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 19, che viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.

25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

26. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «*i-bis*) »vaccini vivi attenuati«: vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Vaccinazione). – 1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo sentite le regioni e province autonome;

b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:

a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;

b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.»;

c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: «vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi attenuati.»;

d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole «se non preventivamente concordate con la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati».

27. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalle disposizioni di cui al comma 26 ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

28. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi; corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

29. Le imprese di cui al comma 28 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

30. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 28 e 29 entro il termine di trenta giorni l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.

31. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 28, 29 e 30, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale

notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 28, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.

32. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 28 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 31.

33. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 28 si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

34. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-*sexies*:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-*decies*, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»;

b) all'articolo 23-*septies*:

1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-*novies*, comma 1.»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*decies*.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*) La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-*decies*, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-*decies*, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»;

c) all'articolo 23-*octies*:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.»;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.»;

d) all'articolo 23-*novies*:

1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza»;

3) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

e) all'articolo 23- *decies*:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-*duodecies*, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-*duodecies*, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.»;

f) all'articolo 23-*undecies*:

1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.»;

35. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2011, e successive modificazioni, qualora venga accertato l'inutile decorso dei termini di legge per l'adozione degli atti di competenza della regione e degli enti locali necessari ad assicurare il corretto ed efficace svolgimento del ciclo di gestione dei predetti rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assegnare all'ente o agli enti inadempienti un congruo termine per provvedere.

36. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 35, viene nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un commissario che provveda in via sostitutiva. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, salvo proroga o revoca. Per l'attuazione degli interventi il commissario è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011.

37. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 36 sono posti a carico degli enti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 36.

38. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge.

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;».

2.0.1000/17 (testo 3)

MORANDO, BERTUZZI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che per i titolari di reddito d'impresa per i contribuenti IRPEF e per i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se i medesimi soggetti sono dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12-ter. Per i titolari di reddito di lavoro dipendente, le agevolazioni di cui all'articolo 11, commi da 7 a 7-quater, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si applicano esclusivamente se i medesimi soggetti sono proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale danneggiata e/o distrutta dagli eventi sismici e classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES;"

1.84 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, lettera a), n. 2), in fine, dopo le parole «euro 6.000» è aggiunto il seguente periodo «. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c). Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuato al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"; "

c) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.";

d) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

«23-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.

23-ter. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.".

23-quater. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 2-bis le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.".

23-quinquies. All'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole "progressivamente vacanti" sono aggiunte le seguenti: ", previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40";

b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole "comma 39" sono aggiunte le seguenti: "proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi".

23-sexies. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013.".

Conseguentemente,

alla tabella C, voce "Presidenza del Consiglio dei ministri" - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3- Cap. 2115), apportare le seguenti modifiche:

2013: -0,272

2014: -0,272

2015: -0,272

2.1000

Il Governo

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000,00 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.

2-ter. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e

le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente."